

Conti promiscui, il prelievo è privato

I prelievi dal conto corrente che il professionista utilizza promiscuamente, sia per scopi lavorativi che personali, non possono essere assunti come compensi imponibili. La presunzione di cui all'articolo 32 del dpr 600/73 non può operare su un conto promiscuo, che il contribuente dimostra di utilizzare per scopi anche estranei all'ambito lavorativo e attinenti alla sfera privata. È quanto si legge nella sentenza n. 1515/22/14 della Ctr del Lazio, che conferma la linea già assunta in primo grado dai collegi della provinciale. La vertenza riguardava l'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento diretti nei confronti di un lavoratore autonomo (agente immobiliare), con cui l'Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione gli importi dei versamenti e prelevamenti bancari per i quali il contribuente non era riuscito a fornire una sufficiente giustificazione. La Ctp di Viterbo, organo adito dall'agente immobiliare con ricorso tributario, annullava parzialmente gli atti, limitatamente agli importi derivanti dai prelevamenti; confermava la ripresa, invece, relativamente ai versamenti di denaro contante non giustificati. Sull'appello proposto dall'Ufficio tributario, la Ctr ha scelto di uniformarsi al pensiero espresso dai primi giudici. «I prelevamenti effettuati dal contribuente», si legge nella pronuncia, «avvenuti su conti promiscui, utilizzati cioè sia per operazioni commerciali sia per fini personali, non possono che essere attribuiti alla sfera privata». La promiscuità del conto corrente, dunque, rappresenta un deterrente per il recupero tributario dei prelevamenti: «L'utilizzo promiscuo del conto bancario preso in esame non rende applicabile la presunzione di cui all'art. 32 del dpr 600/73».

Nicola Fuoco

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

